

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA
REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI
DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2– ATTIVITÀ NEGOZIALE
ART. 3- PRINCIPI COMUNI
ART. 4- PRINCIPI E CRITERI OPERATIVI
ART. 5 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE
ART. 6 - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO
ART. 7 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
ART. 8- CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
ART. 9- SCELTA DEI FORNITORI – ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
ART. 10- AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI VALORE INFERIORE A 40.000,00 EURO
ART. 11 - AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE A 150.000,00 EURO E PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO ED INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA.
ART. 12- AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 150.000,00 EURO E INFERIORE A 1.000.000,00 EURO
ART. 13 – VERIFICA DEI REQUISITI DELL’AFFIDATARIO
ART. 14 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI - INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E GESTIONE NON CONFORMITÀ
ART. 15 –ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E NORME DI RIFERIMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*" (pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), di seguito Codice.
2. Tutti i limiti di importo previsti dal presente Regolamento sono da intendersi al netto dell'IVA e di ogni altro onere accessorio.
3. Per quanto non diversamente disposto nel presente Regolamento, è fatta salva l'applicazione delle linee guida elaborate dall'Autorità nazionale anticorruzione e degli altri provvedimenti emanati successivamente, secondo quanto disposto dal Codice.
4. Per i contratti il cui valore sia pari o superiore a quello massimo stabilito dal presente regolamento, l'Istituto si conforma alla normativa comunitaria e statale vigente. Tali contratti sono aggiudicati nell'osservanza delle disposizioni stabilite da detta normativa, con specifico provvedimento amministrativo.

ART. 2- ATTIVITÀ NEGOZIALE

1. L'attività negoziale è demandata secondo competenza alle specifiche funzioni aziendali di approvvigionamento espletate dalle Strutture individuate nel provvedimento di assegnazione del budget da parte del Direttore generale, a garanzia di professionalità, unitarietà e coerenza metodologica per tipologia negli acquisti, nonché a tutela dell'economicità di risultato, dell'etica e dell'immagine aziendale verso il mercato e la collettività.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono altresì finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di acquisizione in termini temporali contenuti e con modalità semplificate nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
3. Oltre quanto previsto nel presente regolamento e salvo casi particolari, espressamente autorizzati dal Direttore Generale, nessuna struttura dell'Istituto può ordinare direttamente lavori, manutenzioni, forniture di beni, prestazioni di servizi o comunque attribuirsi funzioni riservate dal presente regolamento o dal provvedimento di assegnazione del budget ad altra struttura.

ART. 3- PRINCIPI COMUNI

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del Codice e, in particolare nel rispetto dei principi di

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

2. L'Istituto tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese.

3. Ai sensi, dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice alle procedure oggetto del presente Regolamento non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

4. Le disposizioni del presente regolamento non trovano applicazione alle acquisizioni di beni e servizi mediante ricorso alle procedure ordinarie, permanendo la facoltà dell'Istituto, quale Stazione Appaltante, di ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità alle suddette procedure anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale fermi restando gli obblighi di legge, ovvero ad adesioni ad iniziative di acquisto aggregato condotte da altra stazione appaltante in qualità di Capofila, ovvero alle Convenzioni quadro stipulate da una centrale di committenza, da un soggetto aggregatore o da Consip S.p.A..

5. Il ricorso alle procedure di cui al presente Regolamento è effettuato previa verifica della presenza e della possibilità di adesione alle convenzioni ed agli accordi quadro stipulati dalla Centrale di committenza regionale o da Consip S.p.A., aventi ad oggetto il bene o il servizio che si intende acquistare, e previa consultazione del "Mercato elettronico della pubblica amministrazione", realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. per le tipologie di beni e di servizi presenti sui relativi cataloghi elettronici.

ART. 4 - PRINCIPI E CRITERI OPERATIVI

1. L'attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture oggetto del presente Regolamento deve conformarsi ai seguenti principi e criteri operativi:

- a) Le caratteristiche tecniche e le eventuali campionature nel caso di adozione del criterio del minor prezzo sono valutate da appositi referenti tecnici (Gestione tecnologie, richiedenti, utilizzatori) in possesso di specifiche competenze, individuati dal Responsabile della Struttura procedente.
- b) Al fine di evitare il coinvolgimento di personale sanitario in attività meramente amministrative, onde massimizzare l'impiego del medesimo esclusivamente nelle attività professionali di specifica competenza, forma indirizzo generale per l'Istituto che l'apertura ed esame della documentazione amministrativa è comunque sempre effettuata da un seggio amministrativo diverso dalla Commissione Tecnica Giudicatrice
- c) Il Dirigente della struttura competente all'adozione del provvedimento finale, specificamente individuata nel provvedimento di assegnazione del budget (Responsabile

gestionale), individua con apposito atto organizzativo l'unità organizzativa responsabile per ciascun tipo di procedimento, nonché, nel primo atto della procedura (determinazione a contrarre, avviso, lettera di invito, richiesta di offerta, ordine diretto), il dipendente responsabile del procedimento e/o dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente la scelta del contraente. Il Dirigente o il Responsabile della Struttura possono avocare a sé, in qualsiasi momento ed ancorché già iniziata, la procedura di acquisizione.

- d) Il RUP è scelto, in coerenza con le linee guida dell'ANAC, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima dotati del livello di inquadramento giuridico necessario e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui sono nominati. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. Poiché l'organico dell'Istituto presenta, a fronte dell'elevato numero di contratti in essere, carenze di soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalle Linee Guida n. 3 dell'ANAC, nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, si applica l'art. 31, comma 6, del codice; negli altri casi l'Istituto può individuare quale RUP, ai sensi delle medesime Linee Guida, un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida, nell'ambito dell'ufficio del RUP, lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dalle Linee guida, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice.

L'incarico di RUP è conferito, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, anche quando si ricorra a sistemi di acquisto e di negoziazione delle Centrali di Committenza e a gare centralizzate tramite Azienda capofila.

Il dirigente competente, nel valutare a chi conferire incarico di RUP, tiene conto del livello di inquadramento giuridico e delle competenze professionali degli addetti alla Struttura ragguagliati all'incarico da conferire.

L'incarico di RUP di qualunque appalto sotto soglia comunitaria può essere conferito al personale con i seguenti profili professionali: "Dirigenti", "Collaboratori professionali", "Collaboratori" e "Assistenti"; tutti questi soggetti possono anche svolgere compiti di supporto al RUP.

- e) Per gli acquisti attinenti a prodotti o servizi in materia di informatica e a sistemi informatici e telematici il RUP può essere individuato nel Dirigente della S.S. Gestione sistemi informatici e telematici, con il supporto amministrativo della Struttura procedente all'acquisizione.
- f) Operata la scelta del contraente, il Responsabile dell'Unità Operativa o Struttura destinataria del bene o del servizio dovrà rapportarsi con il Direttore dell'esecuzione e con

il Responsabile del Procedimento di cui al precedente punto d) per gli aspetti di carattere amministrativo e contrattuale e di gestione dell'eventuale contenzioso.

- g) Gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 29 del Codice. I provvedimenti di affidamento recano in allegato il verbale di valutazione delle offerte pervenute. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
 - h) L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dalle imprese invitate è effettuato dal RUP attraverso la valutazione comparativa dei preventivi di spesa di due o più operatori economici, o attraverso gli elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato o da precedenti, recenti acquisizioni di analoghi lavori, servizi e forniture, listini, prezziari. Gli oneri motivazionali relativi all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza sono soddisfatti quando l'Istituto procede alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici. Per i prodotti infungibili, la congruità del prezzo è attestata dal richiedente la fornitura o il servizio.
 - i) Per le acquisizioni di importo inferiore a 40.000,00 euro non è previsto l'obbligo di prestare garanzie provvisorie o definitive, di cui agli artt. 93 e 103 del Codice, che peraltro potranno essere richieste caso per caso, in relazione all'oggetto, alla durata, alla natura dell'affidamento ed alle modalità di esecuzione del contratto.
 - j) Formano in particolare parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e del CODICE DI COMPORTAMENTO adottati dall'Istituto in osservanza della Legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia.
2. Oltre ai principi suddetti gli affidamenti devono tendere al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM).
3. Le procedure di affidamento devono inoltre conformarsi al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, con l'adozione di adeguate misure in tal senso sia nella fase di svolgimento della procedura che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

ART. 5 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi o tipologia di forniture.
2. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.
3. L'affidamento o il reinvido al contraente uscente hanno carattere eccezionale ed il RUP motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative o tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività e congruità del prezzo offerto. La motivazione circa l'affidamento o il reinvido al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. È fatto salvo quanto previsto all'art. 10, comma 8, del presente Regolamento.
4. La rotazione non si applica nei casi di infungibilità, negli affidamenti non ricorrenti di importo inferiore a 5.000 euro e laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali l'Istituto non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

ART. 6 - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. Le acquisizioni non potranno essere frazionate artificialmente allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente regolamento.
2. Ai fini del presente Regolamento si considerano imprevedibili tutti gli interventi derivanti da situazioni che non è possibile programmare e quelli che derivano da causalità ed accidentalità, vale a dire in tutti quei casi in cui si renda necessario intervenire, di volta in volta nel corso dell'anno, per risolvere situazioni non previste che si siano verificate e che è possibile quantificare e definire con precisione solo nel momento in cui si esegue l'intervento.

ART. 7 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

1. Gli elementi essenziali del contratto e la scelta delle forme di contrattazione devono essere predefiniti in apposito atto di determinazione a contrattare assunto dal Dirigente competente prima dell'avvio delle procedure di affidamento.
2. In deroga al comma precedente, nei casi di urgenza o di acquisti di importo inferiore a 40.000 euro o per altre speciali circostanze adeguatamente motivate, l'unità organizzativa interessata può esperire, in via preventiva, gare informali o sondaggi esplorativi – che dovranno contenere gli elementi essenziali del contratto e dovranno comunque risultare agli atti dell'Amministrazione - preordinati all'affidamento delle prestazioni. Nella determinazione successivamente adottata il Dirigente competente valuterà e, se del caso, approverà l'esito delle negoziazioni.

ART. 8- CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, l'affidamento può essere effettuato, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
 - a) i contratti relativi ai servizi ad alta intensità di manodopera, (nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto), con esclusione degli affidamenti di cui al successivo articolo 10;
 - b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro.
 - c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
3. Qualora, nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo o del costo, l'oggetto del bene o la natura del servizio lo richiedano, l'attività di valutazione dell'idoneità tecnica delle offerte e delle eventuali campionature può essere affidata a competente personale tecnico o sanitario dell'Istituto o ad apposita Commissione tecnica.
4. La scelta del contraente ritenuto più valido deve essere motivata nel verbale in cui è illustrato lo svolgimento della procedura.
5. Qualora ciò sia indicato nella lettera di invito o nel bando, la procedura di affidamento può svolgersi in fasi successive al fine di ridurre il numero degli offerenti con cui negoziare. In tal caso, la lettera di invito o il bando dovranno precisare i criteri in base ai quali le offerte presentate verranno progressivamente selezionate.

ART. 9- SCELTA DEI FORNITORI – ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI.

1. I Dirigenti, i RUP o i Responsabili delle Strutture competenti, o loro delegati, potranno individuare i possibili fornitori mediante:

- a. indagini di mercato
- b. pubblicazione sul profilo di committente di avviso per manifestazione di interesse o lettera di invito aperta a tutti gli operatori economici
- c. elenchi di operatori economici predisposti dall'Istituto o da altre pubbliche amministrazioni o Mercato Elettronico Consip.

2. Possono essere sospesi dalle consultazioni per gli affidamenti oggetto del presente regolamento i soggetti che abbiano perso i requisiti previsti per l'iscrizione negli elenchi, o che si siano resi colpevoli di gravi e/o ripetute inadempienze contrattuali, oppure nei confronti dei quali sia intervenuta condanna al risarcimento del danno o la risoluzione per inadempimento di un precedente rapporto contrattuale.

3. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice nonché dei requisiti minimi di:

- idoneità professionale, attestata dall'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- capacità economica e finanziaria eventualmente richiesta, attestata dalla dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie, o, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, da altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- capacità tecniche e professionali, eventualmente stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico richiesti nell'avviso o nell'invito alla procedura.

4. Lo svolgimento del procedimento è riportato in apposito verbale recante l'indicazione delle imprese invitate, delle imprese partecipanti, delle offerte pervenute, dell'offerta giudicata migliore e delle motivazioni della scelta.

5. Della negoziazione effettuata la Struttura competente conserva offerte, corrispondenza e tutta la documentazione (salvo quanto necessario alla liquidazione ed all'emissione dei mandati di pagamento che sarà consegnato all'ufficio competente a riceverli).

6. L'Istituto può individuare gli operatori economici selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà dell'Istituto di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare, reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o altre forme di pubblicità. L'avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 80 del Codice, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE.
7. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente l'Istituto rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.
8. L'Istituto procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.
9. L'Istituto prevede le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.
10. L'Istituto esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
11. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web dell'Istituto.

ART. 10- AFFIDAMENTO DIRETTO DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI VALORE INFERIORE A 40.000,00 EURO

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di modico valore (importo inferiore a 5.000,00 euro) se non previste in contratti in essere, viene disposta, per esigenze di semplificazione e ragioni di economia procedimentale, in base alle seguenti motivazioni
 - tempestività nella individuazione dell'operatore economico
 - necessità di garantire la continuità delle attività dell'Istituto e/o la sicurezza degli operatori
 - tempestività dell'erogazione della prestazione
 - economicità e proporzionalità rispetto all'importo dell'affidamento,tramite affidamento diretto o in amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, comma 2, lettera a), del Codice, anche senza previa consultazione di più operatori economici. Il RUP verifica preventivamente la congruità del prezzo e la disponibilità economica nel budget di riferimento.
2. L'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice, nonché dell'idoneità professionale, comprovata dall'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, attestante lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto.
3. Per gli affidamenti di cui al comma 1 del presente articolo, le Strutture competenti predispongono, con cadenza mensile, un provvedimento amministrativo, equivalente all'atto di determina a contrarre e riferito al periodo precedente, che riepiloghi, in modo semplificato, il nominativo del RUP, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore relativamente ad ogni affidamento effettuato nel periodo di riferimento e non preventivamente autorizzato con specifico provvedimento, attestandone la conformità alle norme regolamentari in essere.
4. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro ed inferiore a 10.000 euro per servizi e forniture e a 20.000 euro per i lavori se non previste in contratti in essere, viene disposta, per le esigenze di semplificazione e ragioni di economia procedimentale di cui al comma 1, tramite affidamento diretto o in amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, comma 2, lettera a), del Codice, anche senza previa consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 36, co. 1, lett. a) del Codice, garantendo il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti. Il RUP verifica preventivamente la congruità del prezzo e la disponibilità economica nel budget di riferimento.
5. Fatto salvo il caso di cui al comma 3 del presente articolo, l'approvazione dell'affidamento avviene prima della stipulazione del contratto mediante assunzione di una determinazione a contrattare da parte del Dirigente della struttura assegnataria del budget, su proposta del responsabile del procedimento. In ogni caso il RUP, prima di proporre l'affidamento, sottopone a verifica di congruità l'offerta, di cui garantisce l'economicità.
6. Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, le acquisizioni di valore inferiore a 40.000,00 euro per beni, servizi e lavori sono consentite con proposta di affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento previo accertamento delle condizioni del mercato con la semplice

richiesta di preventivi tramite la piattaforma telematica di negoziazione dell'Istituto o il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o via PEC, con più operatori economici attivi nel mercato di riferimento, fatto salvo il principio di rotazione.

7. L'individuazione degli operatori economici può essere effettuata anzitutto acquisendo informazioni dimostrative della sua esperienza e della sua capacità:

- mediante una sollecitazione degli operatori economici a manifestare interesse attraverso avviso pubblico, pubblicando sulla piattaforma telematica di negoziazione dell'Istituto apposito avviso per manifestazione di interesse preordinato a stimolare le manifestazioni di interesse degli operatori ed a conoscere l'assetto del mercato.
- da siti internet o da listini ufficiali comunque reperiti dall'Amministrazione;
- dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.a., da altri mercati elettronici gestiti dal soggetto aggregatore regionale di riferimento o da altri soggetti aggregatori presenti nell'ambito territoriale di riferimento o da centrali di committenza costituite da Enti locali o da altre Pubbliche Amministrazioni, anche mediante consultazione dei cataloghi elettronici resi disponibili nei singoli mercati elettronici o nelle piattaforme telematiche;
- da altre Amministrazioni che abbiano recentemente affidato forniture di beni o servizi o lavori analoghi a quelli che l'Amministrazione intende affidare;
- verificando i requisiti di operatori economici iscritti a sistemi di qualificazione gestiti da Amministrazioni pubbliche o da soggetti gestori di servizi pubblici (ad es., società partecipate da Enti locali che gestiscono servizi di interesse generale).

Le indagini esplorative di mercato possono essere svolte in via informale secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, con modalità volte ad assicurare un confronto progressivamente più ampio in ragione della maggiore rilevanza dell'importo o della maggiore complessità del lavoro, bene o servizio da acquisire, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità.

8. L'avvio della procedura può avvenire senza la previa adozione di un provvedimento da parte del dirigente responsabile del contratto, previa comunque la verifica da parte del RUP della disponibilità economica e la prenotazione sul budget di riferimento.

9. La richiesta di presentare preventivi di spesa di cui al presente comma è inviata in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza ad almeno due operatori economici selezionati con criteri di rotazione tra gli operatori del mercato.

10. In alternativa, può essere pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" avviso con invito a presentare preventivo per affidamento diretto, che può prevedere che tutti gli operatori economici in possesso

dei requisiti indicati dall'avviso stesso partecipino al confronto presentando direttamente il preventivo di spesa che l'Istituto valuterà comparativamente.

11. in caso di richiesta di preventivo a più operatori economici, si procede, attuando il criterio di rotazione, alla richiesta di preventivi economici ed eventualmente tecnici agli operatori economici interessati tramite il MEPA o la piattaforma telematica o via PEC, specificando che si tratta di procedura finalizzata all'affidamento diretto e comunicando le specifiche minime e gli eventuali criteri preferenziali di massima. I preventivi saranno valutati e confrontati al fine di individuare il migliore, ovvero il più adeguato a soddisfare le esigenze dell'Istituto. Se è previsto anche preventivo tecnico, la valutazione sarà effettuata in modo complessivo sui criteri di massima individuati nell'invito, senza l'applicazione di formule di valutazione delle offerte tipiche delle procedure di gara. Il RUP motiva in modo adeguato le scelte effettuate. Sia la fase dell'invito sia quella della valutazione sono improntate all'assenza di particolari formalismi che sono tipici di un procedimento di gara. Prima di addivenire alla conclusione del contratto è sempre possibile procedere ad ulteriori negoziazioni con il/i fornitore/i interpellato/i.

12. Per le acquisizioni di valore inferiore a 40.000,00 euro, nei casi di

- urgenza dichiarata dal richiedente,
- contratto ponte resosi necessario per consentire la prosecuzione delle attività dell'Istituto nelle more dell'espletamento della gara o dell'attivazione degli strumenti negoziali messi a disposizione da Consip o dalla centrale di committenza regionale o da altri soggetti aggregatori e qualora non sia esercitabile l'opzione della proroga tecnica,
- procedure concorrenziali già esperite ma conclusesi senza poter procedere ad affidamento (ad. es. procedure deserte) o in attesa di completare le verifiche dei requisiti dell'aggiudicatario,

anche in deroga al principio di rotazione in ragione della temporaneità dell'affidamento e della necessità di provvedere tempestivamente per il tempo e le quantità strettamente necessarie per sopperire all'urgenza o alla mancata contrattualizzazione, il contratto potrà essere affidato, anche senza previa consultazione di più operatori economici ai sensi dell'art. 36, co. 1, lett. a) del Codice, all'affidatario uscente che nei precedenti rapporti contrattuali abbia dimostrato affidabilità e idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

13. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro il Direttore Generale, con proprio provvedimento, può procedere in ogni caso mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.

14. A seguito di approvazione del provvedimento di affidamento, il perfezionamento del rapporto contrattuale avviene, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio (sottoscrizione da parte del Dirigente o Responsabile della Struttura competente per il

procedimento e trasmissione del buono d'ordine all'operatore economico anche mediante posta elettronica certificata) o mediante scrittura privata.

15. Non si applicano i criteri fissati nell'art. 97 del Codice per la determinazione della soglia di anomalia, salvo siano espressamente richiamati nell'avviso o nell'invito a presentare offerta. Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, l'Istituto può prevedere espressamente, nell'avviso o nell'invito a presentare offerta, l'esclusione automatica delle offerte anomale individuate con i criteri di cui al comma 2 dell'art. 97 del Codice se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a dieci.

16. In ogni caso il RUP, prima di proporre l'aggiudicazione, sottopone a verifica di congruità l'offerta se la ritiene anormalmente bassa.

17. La richiesta di cauzione provvisoria e/o definitiva è facoltativa.

18. Ai sensi dell'art. art. 32, comma 10, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

ART. 11 - AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE A 150.000,00 EURO E PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO ED INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA.

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice i contratti che hanno a oggetto lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie comunitarie sono assegnati mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici.

2. L'Istituto manifesta la volontà di procedere all'affidamento mediante la determina a contrarre del responsabile gestionale della struttura assegnataria del budget. La determina, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.

3. La procedura si articola nelle seguenti fasi:

a) Pubblicazione sulla piattaforma di negoziazione telematica dell'Istituto di avviso per manifestazione di interesse (indagine di mercato) per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;

b) Presentazione delle candidature e selezione degli operatori da invitare

c) confronto competitivo (procedura negoziata) tra gli operatori economici selezionati e invitati, mediante la piattaforma telematica dell'Istituto o il MEPA;

oppure

a1) pubblicazione di avviso con invito a presentare offerta da parte di operatori economici in possesso dei requisiti indicati nell'avviso (procedura negoziata aperta a tutti gli operatori economici) o invito secondo criterio di rotazione ad operatori economici presenti in elenchi di pubbliche amministrazioni o sul MEPA;

b1) confronto competitivo tra gli operatori economici che hanno presentato offerta;

4. L'indagine di mercato è preordinata a stimolare le manifestazioni di interesse degli operatori economici ed a conoscere l'assetto del mercato. Essa può avvenire, oltre che nei modi di cui ai commi successivi, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del MEPA, dell'albo fornitori o del mercato elettronico proprio o di altre stazioni appaltanti. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. L'avviso di indagine di mercato può prevedere la facoltà per l'Istituto di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica.

5. L'Istituto assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine l'Istituto pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", potendo altresì ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo di dieci giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

6. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria ed i requisiti di capacità tecniche e professionali eventualmente richiesti ai fini della partecipazione, il termine per la presentazione delle candidature (non inferiore a quindici giorni – cinque in caso di urgenza), le modalità per prender contatto con l'Istituto, l'eventuale numero minimo o massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare o l'indicazione che l'Istituto si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio.

7. Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, l'Istituto seleziona in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre ovvero dell'atto equivalente.

8. Per la selezione degli operatori economici da invitare, qualora nell'avviso di indagine di mercato sia stato indicato un numero massimo di operatori da invitare, l'Istituto procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco. In tale ipotesi, l'Istituto rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti

affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

9. Qualora le manifestazioni di interesse siano inferiori al numero minimo previsto, l'Istituto può procedere alla consultazione invitando anche altri operatori economici.

10. Per gli affidamenti da assegnare mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la rotazione ed estrazione potranno avvenire utilizzando i sistemi di scelta *random* in essi previsti.

11. Qualora non appaia necessaria una preselezione dei concorrenti, l'avviso può prevedere che tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati dall'avviso stesso partecipino al confronto competitivo presentando direttamente l'offerta. In tal caso il termine minimo di pubblicazione è di quindici giorni e non è richiesto onere motivazionale aggiuntivo nel caso di partecipazione del precedente affidatario o invitato, trattandosi di procedura sostanzialmente aperta.

12. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

13. Per le acquisizioni di beni e servizi di cui al presente articolo, la lettera d'invito, o l'avviso (ed i suoi allegati) di cui al comma 11, riporta tutti gli elementi richiamati al paragrafo 5.2.6 delle Linee Guida ANAC n. 4, che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria. In ogni caso, i termini sono perentori e devono essere garantite la contemporaneità degli inviti, la segretezza delle offerte e la pubblicità (virtuale, in caso di gare telematiche) della seduta di apertura delle medesime, in presenza del Responsabile della Struttura proponente o della Struttura complessa procedente o suo delegato oppure dal Responsabile dell'U.O. Gare, contratti e albo fornitori, o delegato, con l'assistenza di due dipendenti dell'Istituto, di cui uno verbalizzante, in qualità di testimoni. Per le gare che prevedano valutazioni di tipo tecnico, nella prima seduta pubblica si provvederà alla verifica della documentazione accompagnatoria ed all'apertura delle offerte tecniche. Le valutazioni tecniche saranno esperite in seduta riservata. Nella stessa o in ulteriore seduta pubblica saranno aperte le offerte economiche. Di tutte le operazioni dovrà essere redatto apposito verbale.

14. Le offerte devono pervenire per via telematica entro il termine perentorio fissato nella lettera di invito.

19. In ogni caso il RUP, prima di proporre l'aggiudicazione, sottopone a verifica di congruità l'offerta se la ritiene anormalmente bassa.

20. L'approvazione dell'esito del procedimento di scelta del contraente avviene mediante determinazione del dirigente responsabile della struttura assegnataria del budget su proposta del responsabile del procedimento vistata dal dirigente o responsabile della Struttura competente per il procedimento.

21. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Istituto o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio (sottoscrizione da parte del Dirigente o del Responsabile della Struttura competente e trasmissione del buono d'ordine all'operatore economico). Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata.

22. Ad esito della procedura negoziata, l'Istituto pubblica le informazioni relative alla procedura di affidamento, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato, comprensivo dell'elenco dei soggetti invitati.

23. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).

24. Per singoli contratti di importo inferiore a 20.000,00 euro la richiesta di cauzione definitiva è facoltativa.

25. Ai sensi dell'art. art. 32, comma 10, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

26. Si applicano i criteri fissati nell'art. 97 del Codice per la determinazione della soglia di anomalia. Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, l'Istituto prevede nelle procedure da affidare sulla base del criterio del minor prezzo, dandone evidenza nell'avviso o nell'invito, l'esclusione automatica delle offerte anomale individuate con i criteri di cui al comma 2 dell'art. 97 del Codice se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a dieci. In ogni caso il RUP, prima di proporre l'aggiudicazione, sottopone a verifica di congruità l'offerta se la ritiene anormalmente bassa. L'esclusione automatica non si applica nel caso di appalto "di interesse transfrontaliero". In attesa della definizione oggettiva da parte del legislatore di "interesse transfrontaliero", deve ritenersi la sua sussistenza ove alla procedura sia stata ammessa almeno un'impresa straniera.

Art. 12- Affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro

1. I contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 350.000,00 euro possono essere affidati mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Codice dei contratti, con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

2. I contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati tramite procedura negoziata di cui all'articolo 63 del

Codice dei contratti, con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

3. Qualora non appaia necessaria una preselezione dei concorrenti, l'avviso può prevedere che tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati dall'avviso stesso partecipino al confronto competitivo presentando direttamente l'offerta. In tal caso il termine di pubblicazione è maggiorato di 3 giorni rispetto al termine minimo.

4. I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, in questo caso, sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA (art. 84 Codice) per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto.

5. L'Istituto può optare per il ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.

6. Per affidamenti di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, si procede mediante ricorso alle procedure ordinarie di cui all'art. 60 del Codice dei contratti.

7. Si applicano i criteri fissati nell'art. 97 del Codice per la determinazione della soglia di anomalia. Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, l'Istituto prevede nelle procedure da affidare sulla base del criterio del minor prezzo, dandone evidenza nell'avviso o nell'invito, l'esclusione automatica delle offerte anomale individuate con i criteri di cui al comma 2 dell'art. 97 del Codice se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a dieci. In ogni caso il RUP, prima di proporre l'aggiudicazione, sottopone a verifica di congruità l'offerta se la ritiene anormalmente bassa. L'esclusione automatica non si applica nel caso di appalto "di interesse transfrontaliero". In attesa della definizione oggettiva da parte del legislatore di "interesse transfrontaliero", deve ritenersi la sua sussistenza ove alla procedura sia stata ammessa almeno un'impresa straniera.

8. Ai sensi dell'art. 32, comma 9, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, fatta salva l'ipotesi di cui all'art.32, comma 10, lett. a).

9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente art. 11.

10. È fatta salva l'applicazione dell'art. 1, comma 912, della legge di stabilità 2019 n. 145 del 30/12/2018.

ART. 13 - VERIFICA DEI REQUISITI DELL'AFFIDATARIO

1. Per lavori, servizi e forniture di importo di qualsiasi entità l'Istituto ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione (utilizzando il DGUE per importi superiori ai 5.000 euro) dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.

Per gli acquisti effettuati tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, non sarà necessario acquisire specifica autodichiarazione, essendo questa presente sulla piattaforma MEPA.

2. L'Istituto procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici,

- alla verifica dell'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali;
- alla consultazione del casellario ANAC;
- alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- alla verifica della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (p. es. iscrizione alla white list prevista per attività a rischio di infiltrazione mafiosa (articolo 1, commi 52 e 53, Legge 190/2012).

3. L'Istituto procede inoltre al controllo integrale dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti, a campione

- Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5000 euro in ragione di almeno un affidatario ogni venti procedure di affidamento;
- Per lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro in ragione di almeno un affidatario ogni quindici procedure di affidamento;
- Per lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 20.000,00 euro in ragione di almeno un affidatario ogni dieci procedure di affidamento.

4. In tutti i casi, le condizioni di contratto e il contratto (o l'ordine) devono in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

5. Per importi superiori a 40.000,00 euro prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede nei confronti degli affidatari alle verifiche integrali del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).

ART. 14 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI - INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E GESTIONE NON CONFORMITÀ

1. I beni acquisiti e i servizi prestati ed i lavori eseguiti sono soggetti rispettivamente a verifica di conformità e collaudo finale. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo X, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. Tale attestazione può consistere nel visto per regolare esecuzione del servizio e/o per controllo/quali-quantitativo della merce rilasciato dal direttore dell'esecuzione.

2. La regolare esecuzione della fornitura o del servizio, fatta eccezione per la fornitura di beni mobili inventariabili e l'esecuzione di lavori, attestata dal documento di presa in carico del prodotto o nel foglio di servizio o di lavoro sottoscritti senza riserva e l'assenza di Non Conformità registrate in fase di accettazione della fornitura e/o di impiego del prodotto secondo le procedure interne, è considerata verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione, con autorizzazione alla liquidazione della fattura.

3. L'attestazione di regolare esecuzione o installazione deve essere trasmessa alla Struttura che ha espletato la procedura di affidamento ai fini della liquidazione della fattura.

4. L'eventuale inadempimento contrattuale del contraente viene valutato dal Direttore dell'esecuzione e, nel caso di accertato inadempimento, la gestione della non conformità è svolta dal Responsabile del procedimento.

5. È fatto obbligo al destinatario della prestazione, responsabile tecnico dell'esecuzione del contratto, di segnalare tempestivamente al Direttore dell'esecuzione ed alla Struttura competente eventuali ritardi, non conformità, inadempienze, esigenze di modifica dei termini contrattuali. Eventuali accordi in difformità saranno nulli.

6. Nel caso occorra provvedere all'applicazione delle clausole sanzionatorie nei limiti della disciplina contrattuale convenuta, la relativa documentazione è trasmessa alla Struttura competente per gli opportuni adempimenti.

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo on line dell'Istituto.

2. È abrogato il precedente Regolamento per l'affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 157 del 18/03/2019.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima saranno in esso integrate con Deliberazione del Direttore Generale.

4. Le procedure avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono proseguendo l'applicazione del precedente regolamento.